



MODELLO UNICO DI TRASMISSIONE MULTILATERALE

I. INTESATAZIONE UFFICIALE

Rif.: CIAP/TRANS/2025/001

Oggetto: *Trasmissione della Denuncia Formale sul Sistema Monetario Franco CFA e sulle Violazioni del Diritto all'Autodeterminazione dei Popoli Africani*

Data: 24 novembre 2025

Luogo di emissione: Venezia, Sede Centrale – Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli

II. MITTENTE UFFICIALE

Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli

Segreteria Generale – Ufficio Atti e Notifiche Internazionali

Sede: Venezia – Stato Veneto

Email istituzionale: corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org

PEC / Registro digitale: statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Protocollo blockchain: [codice hash]

III. DESTINATARI

1. ONU – Segretario Generale delle Nazioni Unite e Alto Commissariato per i Diritti Umani (OHCHR)

Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, Switzerland

2. Relatore Speciale ONU su Autodeterminazione e Colonialismo Economico

OHCHR – United Nations Office at Geneva, CH-1211 Genève 10

3. Unione Africana – Commissione Affari Economici

P.O. Box 3243, Addis Ababa – Ethiopia

4. BCEAO – Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest

Avenue Mamadou Konaté, B.P. 3108, Dakar – Sénégal

5. BEAC – Banque des États de l'Afrique Centrale

Avenue Monseigneur Vogt, P.O. Box 1917, Yaoundé – Cameroun

6. Commissione UEMOA

380 Av. Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou – Burkina Faso

7. Commissione CEMAC

Boulevard du 20 Mai, B.P. 757, Bangui – RCA

8. République Française – Ministère de l'Économie et des Finances

139 Rue de Bercy, 75012 Paris – France

9. Banque de France

31 Rue Croix des Petits-Champs, 75001 Paris – France

10. Direzione Generale del Tesoro Francese

139 Rue de Bercy, 75012 Paris – France

11. Parlamento Europeo – Commissione Sviluppo (DEVE)

Rue Wiertz 60, 1047 Brussels – Belgium

12. Commissione Europea – DG INTPA

Rue de la Loi 41, 1049 Brussels – Belgium

13. FMI – African Department

700 19th Street NW, Washington, DC 20431 – USA

14. Banca Mondiale – Africa Region

1818 H Street NW, Washington, DC 20433 – USA

15. Corte Penale Internazionale (CPI/ICC) L'Aia Oude Waalsdorperweg 10, 2597 AK The Hague, Paesi Bassi

16. Corte di Giustizia dell'Unione Europea Rue du Fort Niedergrunewald, L-2925 Lussemburgo

17. Corte Internazionale di Giustizia (ICJ / CIJ)

Peace Palace Carnegieplein 2 517 KJ The Hague The Netherlands

18. Ambasciate dei Paesi coinvolti per notifica e inoltro documenti ai destinatari.

IV. OGGETTO DELLA TRASMISSIONE

Trasmissione formale della Denuncia Internazionale riguardante:

- la natura neocoloniale del **Sistema Monetario Franco CFA**;
- la violazione dei diritti dei popoli africani alla **sovranità economica**;
- possibili responsabilità della **Repubblica Francese**, degli organismi collegati, e delle istituzioni europee;
- richiesta di apertura di **procedura di esame, revisione, indagine o decisione** a seconda del mandato dell'organo destinatario.

V. ATTI TRASMESSI

Si trasmettono, in oggetto:

1. **Denuncia Formale Integrale** (n. CIAP-2025/001)
2. **Memoriale giuridico sull'autodeterminazione** –
3. **Richiesta di intervento/inchiesta/osservazione**
4. **Mandato istituzionale della Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli**

Ogni documento è fornito in formato digitale certificato e, ove richiesto, in protocollo blockchain.

VI. DICHIARAZIONE DI TRASMISSIONE

Con la presente, la **Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli**:

- **notifica formalmente** ai destinatari l'esistenza della Denuncia;
- **richiede la presa in carico**, la registrazione e l'avvio delle procedure previste dai rispettivi mandati;
- **domanda l'iscrizione del caso** nei registri ONU, UA, UE e istituzioni competenti;

- manifesta la propria disponibilità alla cooperazione istituzionale e alla trasmissione di ulteriori elementi.

VII. RICHIESTA FINALE

La Corte richiede:

1. **Conferma di ricezione**
2. **Indicazione del numero di protocollo internazionale assegnato**
3. **Calendario procedurale** per il seguito del caso
4. **Nomina del referente istituzionale** presso l'organo destinatario

VIII. FIRMA E SIGILLI

Presidente Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli

S.E. Laura Fabris

corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Il Segretario Generale – Cancelleria

S.E. Pasquale Milella

cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



SENTENZA

DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

Causa:

Parte Anonima, in qualità di Rappresentante dei Popoli Africani appartenenti all'Area CFA

c. Repubblica Francese e Unione Europea

Ricorso:

Denuncia per Violazione del Diritto all'Autodeterminazione e della Sovranità Economica mediante il mantenimento e l'attuazione del Sistema Monetario denominato "Franco CFA"

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

La Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli, istituita come organo autonomo e indipendente per l'esame di questioni relative all'autodeterminazione economica, politica e culturale in contesti post-coloniali e neocoloniali, si riunisce in data 23 novembre 2025 per deliberare sulla presente causa. In conformità alle direttive per mantenere l'anonimato della parte presentatrice della denuncia e dei giudici internazionali coinvolti nell'emissione della sentenza, l'unica autorità esplicitamente menzionata e responsabile della pronuncia è il Presidente della Corte. Tale approccio riflette principi di protezione e riservatezza derivati dal diritto internazionale dei diritti umani, come sancito nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 8 sul diritto alla privacy) e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (art. 12), estesi a contesti di attivismo contro strutture neocoloniali per prevenire ritorsioni, come osservato in casi storici di whistleblower e attivisti africani, inclusi arresti arbitrari e sospensioni di organizzazioni per diritti umani, ad esempio nella Rete dei Difensori dei Diritti Umani in Africa Centrale (REDHAC) in Camerun nel 2024. La giurisdizione della Corte si fonda sul carattere imperativo (*jus cogens*) del diritto all'autodeterminazione, riconosciuto dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) in pronunce seminali quali il caso Timor Est (Portogallo c. Australia, 1995), dove si afferma che tale diritto è *erga omnes* e non derogabile, obbligando la comunità internazionale a intervenire contro violazioni sistemiche, anche in assenza di consenso statale esplicito, e l'avviso consultivo sul Sahara Occidentale (1975), che sottolinea la prevalenza del principio di autodeterminazione su accordi coloniali preesistenti, richiedendo il consenso libero e informato dei popoli interessati, principio esteso qui alle dimensioni economiche del neocolonialismo monetario. Nel contesto globale del 2025, segnato da crescenti tensioni geopolitiche – inclusa l'ascesa di movimenti pan-africani come *Urgences Panafricaines*, guidato da attivisti come Kemi Seba, che nel 2017 ha simbolicamente bruciato una banconota CFA a Dakar, venendo assolto da un tribunale senegalese, evidenziando l'opposizione montante al sistema, e da casi recenti come l'accusa di neo-colonialismo mossa dalla Guinea Equatoriale contro la Francia presso la CIG nel luglio 2025 per una disputa su beni sequestrati a Parigi, culminata in un ordine della CIG del 12 settembre 2025 che ha respinto misure provvisorie ma ha lasciato aperta la questione di merito – la Corte mira a fornire un'interpretazione evoluta, tecnica e predittiva del diritto internazionale. Tale sentenza integra analisi storiche, giuridiche, economiche e predittive, considerando sviluppi come la potenziale transizione verso valute sovrane africane entro il 2030, che potrebbe stimolare una crescita del PIL del 2-3% annuo nella regione ex-CFA, riducendo la povertà del 15-20% secondo modelli econometrici della Banca Africana di Sviluppo (AfDB) e del Fondo Monetario Internazionale (FMI), in linea con l'Agenda 2063 dell'Unione Africana (UA) per l'integrazione continentale e la decolonizzazione economica, che enfatizza l'eliminazione del neocolonialismo economico e la promozione di una moneta unica africana per rafforzare la sovranità monetaria.

Riguardo alla questione di chi ha presentato la denuncia, in ottemperanza alle direttive di anonimato, la Corte conferma che la parte ricorrente è un'entità rappresentativa anonima dei popoli africani interessati dal sistema CFA, potenzialmente ispirata a gruppi reali di attivismo pan-africano e associazioni di vittime di strutture neocoloniali. Tali entità includono, in un contesto internazionale più ampio, organizzazioni come l'Associazione delle Vittime delle Repressioni in Camerun, che nel 2009 ha intentato una *class action* contro lo Stato francese per crimini coloniali, richiedendo riconoscimento e risarcimenti o critici intellettuali come Ndongo Samba Sylla e Fanny Pigeaud, autori di analisi uncompromising sul CFA come strumento di dipendenza, e movimenti come quelli guidati da economisti africani e attivisti che denunciano il CFA come "vestigio coloniale" – come evidenziato in articoli accademici e rapporti che lo descrivono come un freno alla

crescita, con un bias anti-inflazionistico dannoso per lo sviluppo e facilitatore per multinazionali occidentali. Predittivamente, con l'aumento di proteste e dibattiti nel 2025 – ad esempio, in Mali e Senegal, dove leader come il presidente Bassirou Diomaye Faye hanno annunciato piani per uscire dal CFA entro il 2027, e in contesti di instabilità come i colpi di stato in Niger (2023) e Burkina Faso – simili denunce anonime potrebbero proliferare, portando a una "rinascita monetaria africana" che ridurrebbe la dipendenza dal franco CFA, peggato all'euro, e promuoverebbe valute regionali come l'Eco, con impatti positivi sulla competitività commerciale intra-africana stimati in un incremento del 20-30% entro il 2035 secondo proiezioni FMI e modelli predittivi che indicano un potenziale boost alla crescita economica attraverso una maggiore flessibilità monetaria. L'anonimato protegge da ritorsioni, come osservato in casi di repressione contro dissidenti in paesi CFA, inclusi arresti arbitrari e sospensioni di organizzazioni per diritti umani.

PREMESSO CHE

1. Il sistema del franco CFA (originariamente Franco delle Colonie Francesi d'Africa, poi evoluto in Communauté Française d'Afrique e infine in Communauté Financière Africaine o Coopération Financière en Afrique Centrale), istituito il 26 dicembre 1945, in concomitanza con l'adesione della Francia agli Accordi di Bretton Woods, per evitare la devaluazione del franco francese sulle colonie e facilitare importazioni dalla Francia mentre limitava le esportazioni africane, persiste nelle sue strutture fondamentali nonostante le modifiche formali introdotte nel corso degli anni, come la riforma del 2019-2021 per l'Unione Economica e Monetaria dell'Africa Occidentale (UEMOA), che ha visto la sostituzione parziale del CFA con l'Eco, eliminando l'obbligo di deposito del 50% delle riserve presso il Tesoro francese per l'UEMOA (effettivo dal 2021), ma mantenendo il peg all'euro a €1 = F.CFA 655.957 e la produzione fisica in Francia presso la Banque de France a Chamalières. Tuttavia, per la Comunità Economica e Monetaria dell'Africa Centrale (CEMAC), il meccanismo di deposito persiste, perpetuando asimmetrie strutturali e le riforme non sono state pienamente implementate, con alcuni paesi CEMAC che non hanno aderito, sollevando dubbi sulla vitalità a lungo termine. Analisi storiche indicano che il CFA ha facilitato un flusso netto di risorse dall'Africa alla Francia, stimato in miliardi di euro annuali (ad esempio, oltre 14 miliardi trasferiti fino al 2021 per UEMOA), contribuendo a un "vincolo strutturale" che limita la crescita autonoma, come evidenziato in studi sul neocolonialismo monetario e rapporti che lo descrivono come uno strumento per mantenere il controllo economico francese post-indipendenza. Predittivamente, entro il 2030, se non implementate riforme complete – come l'introduzione dell'Eco per ECOWAS entro il 2027, posticipata per la quinta volta a causa di criteri non soddisfatti, instabilità geopolitica e COVID-19 – la zona CFA potrebbe affrontare instabilità accentuate da shock globali come la transizione energetica, la digitalizzazione delle valute (inclusa l'adozione di CBDC africane) e volatilità commerciale, con un potenziale calo del PIL del 1-2% annuo rispetto a paesi con monete sovrane, secondo modelli econometrici che prevedono un deprezzamento implicito del 15-20% in caso di de-pegging e un boost alla crescita attraverso maggiore flessibilità monetaria.
2. Detto sistema coinvolge 14 paesi africani attraverso due unioni monetarie (UEMOA: Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, con BCEAO a Dakar; CEMAC: Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Gabon, con BEAC a Yaoundé) più le Comore (con il franco comoriano, anch'esso peggato all'euro), rappresentando circa 210.4 milioni di abitanti nel 2023 (aggiornati a oltre 215 milioni nel 2025) e un PIL combinato di oltre 313.7 miliardi di dollari USA, ma con indici di sviluppo umano tra i più bassi al mondo, aggravati da dipendenze esterne e bassi livelli di integrazione economica all'interno delle zone, come valutato dall'UE. La struttura del CFA, con il suo tasso fisso (solo due aggiustamenti principali: rivalutazione 1948 e devaluazione 50% nel 1994, imposta unilateralmente dalla

Francia, causando inflazione e proteste), meccanismi di garanzia francese e produzione in Francia, ha storicamente favorito la stabilità inflazionistica (media 2-3% annua dal 2000), ma a scapito della competitività, rendendo le esportazioni africane meno attraenti rispetto a quelle di paesi come il Ghana (cedi) o l'Etiopia (birr), che hanno registrato crescite del PIL superiori del 2-3% annuo dal 2010 grazie a politiche monetarie flessibili, come dimostrato in studi econometrici che mostrano una crescita inferiore del 2% annuo nella zona CFA dal 1980 al 2025 e una sopravvalutazione del 10-20% che penalizza le esportazioni agricole e favorisce importazioni europee. Dal punto di vista internazionale, organismi come la Banca Mondiale, il FMI, l'AfDB e l'ONU hanno criticato il sistema per la sua rigidità, che diminuisce la competitività del settore privato, sovvenzionando importazioni e penalizzando esportazioni, e per la mancanza di autonomia monetaria che ha contribuito a una crescita inferiore e maggiore instabilità macroeconomica, suggerendo riforme verso valute regionali sovrane per stimolare l'integrazione africana, come previsto dall'Agenda 2063 dell'Unione Africana che mira a un continente economicamente integrato con una moneta unica entro il 2063 e dalla Zona di Libero Scambio Continentale Africana (AfCFTA), che potrebbe generare un incremento del commercio intra-africano del 52% entro il 2025 se supportata da sovranità monetaria.

3. La Francia esercita un controllo sostanziale attraverso meccanismi tecnici che limitano la sovranità monetaria degli stati africani, inclusa la presenza di rappresentanti francesi negli organi direttivi delle banche centrali (BCEAO e BEAC), con poteri di veto su decisioni chiave e la garanzia di convertibilità illimitata che mantiene dipendenze strutturali. Tale controllo è stato descritto come "imperialismo monetario francese" o "Françafrique", perpetuando relazioni neocoloniali che violano principi di uguaglianza sovrana, come codificati nella Carta dell'ONU (art. 2) e nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), con critiche che lo accusano di favorire corruzione, diversione di aiuti pubblici e mantenimento di povertà per limitare opportunità di investimento africano, mentre la Francia ne beneficia economicamente. Nel 2025, con il debito francese proiettato al 125% del PIL entro il 2030, la Francia ha intensificato la difesa del sistema, sostenendo che garantisce stabilità, ma critiche da parte di attivisti, economisti africani e persino movimenti francesi come i Gilets Jaunes evidenziano come esso faciliti l'estrazione di risorse, con un drenaggio netto stimato in 50 miliardi di euro dal 1945, aggravato da devaluazioni unilaterali come quella del 1994 che causò inflazione e proteste sociali, e da un silenzio complice che alimenta tensioni anti-francesi in West Africa. Predittivamente, l'ascesa di leader anti-CFA in West Africa, come il presidente senegalese Faye che ha proposto piani per l'uscita dal CFA e una moneta comune ECOWAS per achieving monetary sovereignty, potrebbe accelerare uscite dal sistema, con impatti geopolitici come un rafforzamento dell'UA e potenziali alleanze con potenze emergenti come Cina e Russia per alternative monetarie, potenzialmente riducendo la dipendenza e stimolando una crescita del 1,5% annuo nel commercio intra-africano entro il 2030, secondo proiezioni che considerano l'impatto di un de-pegging sull'aumento della competitività e sull'assorbimento di shock esterni. Post su X nel 2025 riflettono questo sentiment, con discussioni su ECOWAS che annuncia la sostituzione del CFA con l'Eco dal 2027, proposte per valute unificate come l'Eco per ridurre dipendenza dal CFA e critiche che l'Eco potrebbe essere solo un'altra versione del CFA controllata dalla Francia.
4. La Corte integra questi preamboli con riferimenti alle riforme recenti: nel maggio 2020, la Francia ha ratificato una legge che termina formalmente 75 anni di CFA per l'UEMOA, rinominandolo Eco e eliminando il deposito obbligatorio, ma il peg all'euro persiste, mantenendo legami con l'Unione Europea e l'implementazione è stata posticipata al 2027 a causa di colpi di stato (come in Niger nel 2023), pandemia e criteri non soddisfatti, con attivisti che organizzano conferenze nel 2025 per opporsi al sistema residuo, come pianificato in capitali africane a maggio 2025. L'Unione Europea, attraverso decisioni come

la raccomandazione ex art. 109(3) del Trattato sul funzionamento dell'UE (1998), ha avallato l'architettura, configurando una forma di assistenza materiale all'illecito, ai sensi dell'art. 16 degli Articoli sulla responsabilità degli Stati dell'International Law Commission (ILC), con critiche interne UE e da ministri italiani (2019) che accusano la Francia di impoverire l'Africa attraverso il CFA. Un rapporto del Senato francese del dicembre 2024 ha notato riforme incomplete a causa di riluttanza africana, mentre un sondaggio di novembre 2024 mostra il 95% dei west africani favorevoli all'uscita. Per CEMAC, un incontro del 25 aprile 2023 ha discusso riforme, con la Francia aperta ma enfatizzando la garanzia per la stabilità.

ACCERTATI I SEGUENTI FATTI

Art. 1 - Meccanismi di Dominazione Economica

- (a) È dimostrato che il tasso di cambio fisso ($1\text{€} = 655,957$ franchi CFA) impedisce ai paesi africani di utilizzare la politica monetaria come strumento di sviluppo economico, rendendo il CFA sopravvalutato del 10-20% e riducendo la competitività delle esportazioni, con analisi econometriche che investigano la relazione causale tra peg all'euro, termini di scambio e crescita economica, mostrando impatti negativi su GDP reale e nominale effective exchange rates. Analisi econometriche mostrano che dal 1980 al 2025, la zona CFA ha registrato una crescita del PIL inferiore del 2% annuo rispetto a paesi africani non CFA, con impatti negativi sui termini di scambio e sulla capacità di assorbire shock esterni come la crisi del 2008 o la pandemia COVID-19, dove la rigidità ha portato a maggiore instabilità macroeconomica e cicli di debito con IMF. Predittivamente, in uno scenario di volatilità globale (es. guerre commerciali USA-Cina o cambiamenti climatici), il peg potrebbe causare ulteriori perdite, con un deprezzamento implicito del 15-20% se svincolato, ma un'uscita potrebbe boostare la crescita al 3.9-4.0% per l'Africa nel 2025-2026, con 21 paesi sopra il 5%.
- (b) È accertato che l'obbligo di deposito delle riserve valutarie (fino al 50%) presso il Tesoro francese costituisce un drenaggio finanziario che sottrae risorse essenziali allo sviluppo, generando rendimenti per la Francia stimati in miliardi di euro annui, mentre i paesi africani affrontano costi di opportunità elevati, con trasferimenti che superano spesso gli aiuti allo sviluppo francesi, e perpetuando dipendenze che limitano l'industrializzazione. Fino al 2021, per l'UEMOA, questo ha trasferito oltre 14 miliardi di euro e per la CEMAC persiste, aggravando squilibri fiscali in un contesto di debito francese spirale e crescita CEMAC al 3.0% nel 2024, insufficiente per job creation e poverty reduction.
- (c) È provato che la stampa della moneta presso la Banca di Francia rappresenta una violazione simbolica e sostanziale della sovranità monetaria, con costi logistici e rischi di fornitura che limitano l'autonomia, rafforzando dipendenze criticate in rapporti sul neocolonialismo e simbolismo coloniale.
- (d) È riconosciuto che la garanzia di convertibilità illimitata mantiene una relazione di dipendenza strutturale, favorendo importazioni europee a scapito dell'industrializzazione africana, con effetti persistenti su stabilità finanziaria e crescita di lungo periodo, come in modelli di dependency theory e valutazioni che attribuiscono underdevelopment a fattori CFA.
- (e) La Corte integra con analisi comparative: paesi come il Marocco (dirham) o il Kenya (scellino), con monete sovrane, hanno registrato crescite del 4-5% annuo dal 2010, contro il 3% della zona CFA, evidenziando il "vincolo strutturale" del sistema, con studi che mostrano mancanza di autonomia monetaria contribuente a lower growth e greater instability.

Art. 2 - Violazioni del Diritto Internazionale

- (a) Violazione del diritto all'autodeterminazione dei popoli (Art. 1 Carta ONU e Patti Internazionali 1966), che include dimensioni economiche, come *jus cogens erga omnes*, rendendo il CFA incompatibile con scelte libere di sviluppo, come ribadito dalla CIG.
- (b) Violazione della sovranità permanente sulle risorse naturali (Risoluzione ONU 1803/1962), estesa a risorse finanziarie e monetarie, inalienabile e finalizzata allo sviluppo nazionale contro interferenze, rafforzata da risoluzioni come 3201 (1974) sul Nuovo Ordine Economico Internazionale.
- (c) Violazione dei principi di uguaglianza sovrana e non-interferenza (Carta ONU Art. 2), con la presenza francese configurante interferenza qualificata, come in Dichiarazione sull'amicizia tra Stati (1970).
- (d) Violazione delle norme imperative (*jus cogens*) del diritto internazionale, invalidando accordi asimmetrici ereditati dal colonialismo, ai sensi Convenzione Vienna art. 52-53.
- (e) La Corte nota che la Carta Africana sui Diritti Umani e dei Popoli (1981) e l'Agenda 2063 dell'UA enfatizzano l'eliminazione del neocolonialismo economico, integrando standard regionali al diritto universale, con meccanismi come l'African Court on Human and Peoples' Rights che ha gestito casi su sovranità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Art. 3 - Riconoscimento dell'Illecito Internazionale

Il sistema CFA costituisce un illecito internazionale continuato della Francia, caratterizzato da:

1. Relazione neo-coloniale che persiste nonostante la decolonizzazione formale, con meccanismi che perpetuano dipendenze, come descritto in analisi sul "Françafrique" e casi CIG su neo-colonialismo (es. Guinea Equatoriale 2025), dove la CIG ha emesso ordini nel 2025, lasciando aperte questioni di merito.
2. Strumenti di controllo economico che limitano lo sviluppo autonomo, con impatti su termini di scambio e volatilità, nonostante il peg, come in studi che mostrano failure nel ruolo di guarantor francese.
3. Violazione sistematica dei diritti economici dei popoli africani, con effetti su povertà e disuguaglianze, aggravati da devaluazioni unilaterali come quella del 1994 e da cicli di debito IMF che lockano in austerità e dependency.

Predittivamente, senza cessazione, l'illecito potrebbe intensificarsi con la digitalizzazione globale, esponendo la zona CFA a cyber-rischi e marginalizzazione economica, ma un exit potrebbe allineare la crescita a livelli subsahariani del 5-6%, secondo heterodox models e valutazioni di sostenibilità.

Art. 4 - Responsabilità dell'Unione Europea

L'Unione Europea è corresponsabile per:

- Aver incorporato il sistema CFA nell'architettura monetaria europea, attraverso il peg all'euro e garanzie francesi confermate in rulings UE 1998, senza obblighi ECB;

- Non aver condizionato gli accordi di cooperazione all'eliminazione di tale sistema, nonostante critiche interne e valutazioni di bassa integrazione;
- Aver mantenuto un silenzio complice rispetto alle violazioni accertate, configurando omissione ai sensi degli Articoli ILC, con prospettive di sanzioni future se non riformata.

Nel 2025, con dibattiti UE su soft power in Africa – dove l'influenza militare francese è svanita, lasciando spazio a soft power, ma con rischi di backlash per supporto al CFA – la responsabilità potrebbe estendersi a sanzioni future se non riformata, come suggerito da analisti che notano paesi temere ritorsioni francesi, simili a quelle post-uscita Guinea 1960.

DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Art. 5 - DECLARA

1. Il sistema del franco CFA ILLECITO alla luce del diritto internazionale;
2. La responsabilità della REPUBBLICA FRANCESE per atti di neo-colonialismo economico;
3. La corresponsabilità dell'UNIONE EUROPEA per complicità ed omissione;
4. La necessità di transizione verso una sovranità monetaria piena, in linea con risoluzioni ONU e Agenda 2063 UA.

Art. 6 - ORDINA

Alla REPUBBLICA FRANCESE:

- (a) Cessazione immediata di tutte le forme di controllo monetario sui paesi CFA;
- (b) Restituzione integrale delle riserve valutarie depositate presso il Tesoro francese, con interessi calcolati dal momento del deposito, stimati in centinaia di miliardi aggiustati per inflazione;
- (c) Trasferimento immediato di tutte le competenze monetarie alle autorità africane;
- (d) Rimozione di ogni rappresentante francese dagli organi decisionali delle banche centrali africane;
- (e) Cooperazione con l'ONU per una transizione assistita, inclusa assistenza tecnica per valute digitali regionali come CBDC africane.

Art. 7 - RIPARAZIONI

Istituzione di un Fondo di Riparazione con le seguenti caratteristiche:

1. Dotazione finanziaria: 150 miliardi di euro da versare dalla Francia in 10 anni, integrati da contributi UE;
2. Destinazione: Programmi di sviluppo infrastrutturale, educativo e sanitario nei paesi CFA, con priorità a sovranità alimentare, transizione energetica e industrializzazione;
3. Gestione: Commissione paritetica africano-internazionale sotto supervisione ONU, con meccanismi anti-corruzione;
4. Priorità: Progetti di industrializzazione, con focus su value chains africane per commodities;

5. Predittivamente, tale fondo potrebbe accelerare la crescita del 2-3% annuo, riducendo la povertà del 15% entro il 2035, allineandosi a outlook africani di 3.9% crescita nel 2025 e modelli che prevedono job creation e poverty reduction post-exit.

Art. 8 - MISURE DI GARANZIA

1. Transizione monetaria assistita dalle Nazioni Unite verso valute sovrane africane, come l'Eco o nazionali, con target 2027 per ECOWAS;
2. Moratoria sul debito dei paesi CFA verso la Francia per 20 anni, estendibile, per mitigare cicli di austerità IMF;
3. Commissione di verifica internazionale per monitorare l'attuazione della sentenza, con rapporti annuali;
4. Clausola di revisione dopo 5 anni per valutare l'implementazione, con sanzioni potenziali;
5. Integrazione con iniziative globali, come il G20 Compact with Africa, per supporto finanziario e alignment con AfCFTA.

Art. 9 - EFFETTI DELLA SENTENZA

La presente sentenza produce effetti:

- Immediati ed erga omnes, obbligando tutti gli Stati ONU;
- Vincolanti per tutti gli stati membri delle Nazioni Unite;
- Sanzionabili in caso di inadempienza, con possibili referral alla CIG o sanzioni multilaterali.

Art. 10 - SPESE GIUDIZIARIE

Le spese processuali sono integralmente a carico della Repubblica Francese, inclusi costi per esperti internazionali.

CONCLUSIONE

Questa sentenza, integrata, unita e perfezionata con riferimenti globali da CIG, ONU, UA, FMI, AfDB, studi econometrici, post X e analisi predittive, mira a ridefinire le relazioni post-coloniali monetarie, promuovendo un ordine internazionale equo che elimini vestigia neocoloniali come il CFA, accusato di perpetuare dipendenza, corruzione e underdevelopment. Con l'ascesa di valute alternative – come l'Eco per ECOWAS, AES regional bank capitalizzato a 500 miliardi CFA nel maggio 2025 e proposte per monete unificate – e l'integrazione africana attraverso AfCFTA e Agenda 2063, l'implementazione potrebbe catalizzare una "rinascita economica" africana, riducendo dipendenze, favorendo sviluppo sostenibile e allineando a obiettivi ONU 2030 per poverty reduction e crescita inclusiva. Predittivamente, entro il 2040, una Africa post-CFA potrebbe emergere come polo economico globale, con PIL regionale triplicato grazie a sovranità piena, integrazione AfCFTA e adozione di monete digitali, riducendo cicli di debito IMF e promuovendo un Nuovo Ordine Economico Africano.

FIRME E SIGILLI

Presidente Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli
S.E. Laura Fabris
corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Il Segretario Generale – Cancelleria
S.E. Pasquale Milella
cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Venezia, 23 novembre 2025

Istanza di Denuncia

Presentata da: *Parte Anonima, in qualità di Rappresentante dei Popoli Africani appartenenti all'Area CFA*

Presentata innanzi alla:
Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli

Oggetto:

Denuncia Formale Completa del Sistema del Franco CFA quale Strumento di Dominazione Coloniale Continuata

La Parte Anonima, agendo nella qualità di rappresentante collettivo dei Popoli africani soggetti all'area monetaria denominata "CFA", presenta alla Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli la presente Istanza di Denuncia, volta a ottenere l'accertamento della natura lesiva, sotto il profilo giuridico, economico, istituzionale e politico, del sistema del franco CFA quale **meccanismo di dominazione coloniale continuata, in violazione:**

- del principio di autodeterminazione dei popoli,
- della sovranità permanente sulle risorse naturali,
- dei diritti economici fondamentali delle popolazioni interessate,
- nonché degli obblighi derivanti dai principali trattati internazionali sui diritti umani.

Con la presente denuncia, completa e articolata, l'Istante espone fatti storici, elementi tecnici, assetti monetari, relazioni strutturali e conseguenze socio-economiche riconducibili al regime CFA, chiedendo che la Corte voglia dichiarare:

1. **l'incompatibilità del sistema del Franco CFA con il diritto internazionale vigente in materia di autodeterminazione e sovranità;**
2. **la responsabilità internazionale degli Stati e delle istituzioni che ne sostengono l'operatività;**
3. **l'obbligo di cessazione delle violazioni e l'adozione di misure riparatorie e di garanzia di non ripetizione,** a tutela dei Popoli africani interessati.

La Parte istante si riserva di depositare memorie aggiuntive, perizie tecnico-economiche, documenti storici e ulteriori allegati a supporto, su richiesta della Corte o per iniziativa propria.

1 Contesto Storico e Origini Coloniali del Sistema del Franco CFA

1.1 Creazione ed Evoluzione di uno Strumento Coloniale

Il franco CFA fu istituito il 26 dicembre 1945, in seguito alla ratifica da parte della Francia degli accordi di Bretton Woods, nel contesto di una ristrutturazione monetaria globale dopo la Seconda guerra mondiale. La creazione della valuta avvenne in un momento in cui la Francia cercava di proteggere i propri interessi economici coloniali mentre ricostruiva la propria economia. All'epoca, la sigla "CFA" indicava esplicitamente "Franco delle Colonie Francesi d'Africa". Questa terminologia rivela inequivocabilmente lo scopo originario della valuta come strumento di gestione economica coloniale. La valuta fu progettata per facilitare l'estrazione delle risorse africane, isolando al contempo l'economia francese dall'instabilità monetaria.

La **pseudo-trasformazione** nel 1958, mentre i movimenti indipendentisti africani guadagnavano slancio, vide l'acronimo ridefinito come "Comunità Finanziaria Africana" mantenendo però la stessa struttura fondamentale e il controllo francese. Questo rebranding semantico tentò di nascondere la continuità delle relazioni economiche coloniali sotto una facciata di partnership. Nonostante l'indipendenza formale, concessa alle nazioni africane a partire dal 1960, il sistema monetario rimase saldamente sotto controllo francese, creando quella che i critici hanno definito "indipendenza senza sovranità". La traiettoria storica dimostra la determinazione della Francia a mantenere la propria zona di influenza economica nonostante l'onda della decolonizzazione che spazzava l'Africa.

1.2 Scopo Strategico nel Contesto del Dopoguerra

La creazione del franco CFA servì a molteplici scopi strategici per la Francia nel periodo post-bellico. In primo luogo, fornì un meccanismo per **stabilizzare gli interessi economici francesi** in Africa durante un periodo di vulnerabilità economica interna. In secondo luogo, assicurò che le colonie africane rimanessero nell'orbita economica francese nonostante i crescenti movimenti nazionalisti. In terzo luogo, facilitò la continuata **estrazione delle risorse africane** a condizioni favorevoli per sostenere la ricostruzione e lo sviluppo economico francese. Come notato dal ricercatore Liam Mariotti, "Nel contesto della Guerra Fredda, il franco CFA favorì l'ancoraggio delle colonie francesi al blocco occidentale", aumentando al contempo il prestigio geopolitico francese.

La **continuità delle strutture economiche coloniali** dopo l'indipendenza fu assicurata attraverso accordi di cooperazione che i nuovi leader africani furono pressati a firmare, spesso sotto la minaccia di ritorsioni economiche o politiche. Questi accordi crearono un sistema di "servitù volontaria" in cui le élite africane beneficiavano dello status quo, mentre le loro popolazioni sostenevano i costi economici. La documentazione storica mostra che i leader che tentarono di

rompere con questo sistema, come Sylvanus Olympio in Togo e Modibo Keita in Mali, affrontarono rovesciamenti violenti o assassinii, inviando un messaggio chiaro ad altri potenziali riformatori.

2 Meccanismi Economici e Politici di Controllo

2.1 Struttura Operativa del Sistema CFA

Il sistema del franco CFA opera attraverso due distinte unioni monetarie in Africa occidentale e centrale, ciascuna con la propria banca centrale, ma entrambe soggette a meccanismi di controllo identici da parte della Francia. L'**Unione Economica e Monetaria dell'Africa Occidentale (UEMOA)** include otto paesi: Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo. La **Comunità Economica e Monetaria dell'Africa Centrale (CEMAC)** comprende Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale e Gabon. Sebbene queste due unioni utilizzino valute separate (XOF e XAF rispettivamente) tecnicamente non intercambiabili, operano sotto principi identici e mantengono entrambe la parità fissa con l'euro.

I principi operativi fondamentali che definiscono il sistema CFA includono:

- **Parità fissa** prima con il franco francese e ora con l'euro (1€ = 655,957 franchi CFA)
- **Piena convertibilità** garantita dal Tesoro francese
- **Centralizzazione delle riserve valutarie** con il requisito che i paesi membri depositino almeno il 50% (storicamente fino al 65%) delle loro riserve estere in speciali "conti operativi" detenuti presso il Tesoro francese
- **Libera movimentazione di capitali** all'interno della Zona Franco, facilitando il rimpatrio dei profitti da parte delle corporation francesi.

Questa struttura garantisce che la **sovranità della politica monetaria** rimanga con le autorità francesi piuttosto che con le nazioni africane. Come spiega l'economista Ndongo Samba Sylla, "La cosiddetta 'indipendenza' delle banche centrali africane all'interno del sistema CFA è largamente illusoria, poiché il vero potere decisionale risiede nel Tesoro francese".

2.2 Meccanismi di Controllo Francese

La Francia mantiene il controllo attraverso diversi meccanismi istituzionali. In primo luogo, i **rappresentanti francesi siedono nei consigli** di amministrazione sia della BCEAO (Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale) che della BEAC (Banca degli Stati dell'Africa Centrale), storicamente con potere di veto sulle decisioni monetarie. Sebbene le riforme del 2019 abbiano apparentemente rimosso questo formale potere di veto, l'influenza francese rimane sostanziale attraverso canali informali e la continua dipendenza strutturale del sistema dalle garanzie francesi.

In secondo luogo, il requisito del **deposito delle riserve valutarie** presso il Tesoro francese significa che i paesi africani effettivamente estendono credito alla Francia piuttosto che utilizzare queste risorse per il proprio sviluppo. Fanny Pigeaud e Ndongo Samba Sylla definiscono questo come "un trasferimento finanziario massiccio dall'Africa alla Francia, che priva le economie africane di

risorse essenziali per gli investimenti". Il Tesoro francese beneficia dell'accesso a questi fondi privi di interesse o a basso interesse, che può poi utilizzare per finanziare il debito francese o altre spese.

In terzo luogo, la **produzione delle banconote CFA** rimane fisicamente ubicata in Francia, presso le strutture di stampa della Banca di Francia, nonostante la capacità tecnica dei paesi africani di stabilire la propria produzione valutaria. Questo accordo simbolico sottolinea la continua dipendenza e la mancanza di sovranità monetaria.

Tabella: Meccanismi Chiave di Controllo nel Sistema del Franco CFA

Meccanismo	Funzione	Impatto
Tasso di Cambio Fisso	Ancorato all'euro	Previene la svalutazione competitiva, ostacola le esportazioni africane
Depositi di Riserve Estere	Oltre il 50% delle riserve detenute presso il Tesoro francese	Riduce il capitale di investimento nelle economie africane
Rappresentanza Francese	Storicamente con potere di veto nei consigli delle banche centrali	Garantisce la prevalenza degli interessi francesi nelle decisioni monetarie
Garanzia di Convertibilità	Il Tesoro francese copre la valuta	Crea una relazione di dipendenza, limita l'autonomia politica

3 Impatti sullo Sviluppo Economico e la Sovranità Politica

3.1 Vincolo allo Sviluppo Economico

Il sistema CFA ha creato significativi vincoli strutturali allo sviluppo economico in tutti i suoi Stati membri. La **parità fissa con l'euro** significa che i paesi della zona CFA non possono implementare aggiustamenti del tasso di cambio per migliorare la competitività delle loro esportazioni. Quando l'euro è forte rispetto ad altre valute, come accaduto tra il 2010-2012, le esportazioni della zona CFA diventano più costose sui mercati internazionali, danneggiando settori come cacao, caffè, cotone e altre materie prime che dominano queste economie.

Il **deposito obbligatorio delle riserve estere** presso il Tesoro francese crea una cronica carenza di capitale di investimento nelle economie africane. Il ricercatore Rémy Herrera del Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica (CNRS) nota che "questo sistema drena risorse finanziarie che potrebbero altrimenti essere dirette verso infrastrutture, educazione, sanità o investimenti produttivi". La percentuale di crediti all'economia come porzione del PIL rimane sorprendentemente bassa: 22% nell'UEMOA e 16,5% nella CEMAC, riflettendo questo vincolo di capitale.

Il sistema perpetua inoltre **strutture economiche orientate all'esportazione** ereditate dal periodo coloniale, ostacolando la diversificazione industriale e l'integrazione economica regionale. Il commercio tra i paesi UEMOA rappresenta solo circa il 15% del loro commercio totale, mentre nella CEMAC scende a solo il 10%, rispetto a oltre il 60% all'interno della Zona Euro. Questa mancanza di integrazione regionale riflette il continuo orientamento economico verso le ex potenze coloniali piuttosto che verso i partner regionali.

3.2 Sovranità Politica e Scelta Democratica

Il sistema CFA vincola fundamentalmente la **sovranità politica** degli Stati membri rimuovendo strumenti chiave di politica economica dal controllo nazionale. Secondo gli analisti Marceleanu Biankole-Biankole e Aubin Nzaou-Kongo, "Il sistema del franco CFA limita la capacità degli Stati africani di esercitare in piena autonomia la loro politica monetaria, compromettendo quindi il principio di uguaglianza sovrana codificato dal diritto internazionale".

Le evidenze storiche dimostrano che la Francia ha ripetutamente utilizzato il sistema CFA come **strumento di coercizione politica**. Nel 2011, la Francia fece leva sul suo controllo sul sistema CFA per bloccare le transazioni e paralizzare l'economia della Costa d'Avorio durante la crisi politica che portò al rovesciamento del Presidente Laurent Gbagbo, che aveva espresso intenzioni di lasciare la zona CFA e creare una valuta nazionale. Pressioni economiche simili sono state applicate in vari momenti ad altri stati membri che consideravano l'indipendenza monetaria.

Il sistema è stato anche collegato al **minamento dei processi democratici** attraverso il supporto francese a leader compiacenti. L'esempio di Thomas Sankara in Burkina Faso, che criticò il CFA come "arma di dominazione francese" prima del suo assassinio nel 1987, illustra gli alti rischi per i leader che sfidano lo status quo monetario. Questi modelli di intervento hanno creato quella che il giornalista Enrico Casale descrive come "una relazione di subordinazione e dominazione, un legame continuo tra le nazioni africane e la Francia" che persiste nonostante l'indipendenza formale.

4 Violazioni Legali e Contraffazioni del Diritto Internazionale

4.1 Violazione del Diritto all'Autodeterminazione

Il sistema del franco CFA costituisce una fondamentale violazione del **diritto all'autodeterminazione** sancito dall'Articolo 1 di entrambi il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, così come in multiple risoluzioni delle Nazioni Unite. Questo diritto, riconosciuto come *erga omnes* (dovuto alla comunità internazionale nel suo insieme) e una norma imperativa (*jus cogens*) del diritto internazionale, garantisce a tutti i popoli la libertà di "determinare il proprio status politico e perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale".

Mantenendo il controllo sulla politica monetaria, i meccanismi del tasso di cambio e le riserve estere degli stati membri, il sistema CFA nega alle nazioni africane gli **attributi essenziali della sovranità economica** necessari per un'autodeterminazione significativa. La Corte Internazionale di

Giustizia ha costantemente affermato che l'autodeterminazione economica è una componente integrale del più ampio diritto all'autodeterminazione e che il controllo economico straniero può costituire una violazione di questo diritto fondamentale quando nega ai popoli "la libertà di disporre delle proprie ricchezze e risorse naturali".

4.2 Contraffazione dei Principi di Sovranità e Non-Interferenza

Il sistema CFA viola il principio fondativo di **uguaglianza sovrana** degli Stati articolato nell'Articolo 2(1) dello Statuto delle Nazioni Unite. Il requisito che gli Stati membri depositino la metà o più delle loro riserve valutarie presso il Tesoro francese, si sottomettano alla rappresentanza francese nei loro consigli di banca centrale e cedano il controllo sulla politica monetaria rappresenta una fondamentale infrangenza sulla loro sovranità economica.

Inoltre, l'uso storico da parte della Francia del sistema CFA come strumento di coercizione politica, incluso il **blocco delle transazioni** a paesi che considerano accordi monetari alternativi, costituisce una violazione del principio di **non-interferenza** negli affari domestici degli Stati, un altro caposaldo del diritto internazionale articolato nella Risoluzione dell'Assemblea Generale delle NU 2625 (XXV). Gli esempi della Costa d'Avorio (2011) e di altri stati dove fu applicata pressione economica per scopi politici dimostrano un modello di interferenza che contrae le norme internazionali stabilite.

4.3 Violazione della Sovranità Permanente sulle Risorse Naturali

Il sistema CFA impedisce l'esercizio della **sovranità permanente sulle risorse naturali**, un principio stabilito in multiple risoluzioni ONU inclusa la Risoluzione 1803 (XVII) e nell'Articolo 1(2) di entrambi i Patti Internazionali sui Diritti Umani. Facilitando il deflusso di capitale dalle economie africane attraverso il deposito obbligatorio delle riserve e il libero rimpatrio dei profitti da parte delle corporation francesi, il sistema nega agli Stati membri i "mezzi di sussistenza" e la libertà dalla "privazione", esplicitamente protetti sotto il diritto internazionale.

La **relazione economica asimmetrica** perpetuata dal sistema CFA assicura che le risorse africane continuino a fluire verso la Francia e altre economie occidentali a condizioni sfavorevoli, prevenendo l'accumulazione di capitale necessaria per la diversificazione economica e lo sviluppo industriale. Questo accordo strutturale contrae lo spirito e la lettera del quadro legale internazionale che governa le relazioni economiche tra Stati.

5 Complicità dell'Unione Europea

5.1 Coinvolgimento Istituzionale e Complicità Silente

L'Unione Europea, sebbene non gestisca direttamente il sistema CFA, sopporta una significativa responsabilità per la sua perpetuazione attraverso atti, sia di **commissione che di omissione**. La decisione di permettere al franco CFA di mantenere la sua parità fissa con l'euro dopo la sua introduzione nel 1999 incorporò effettivamente l'accordo monetario coloniale nell'architettura

monetaria europea senza riforme sostanziali. Questa decisione fornì un endorsement europeo implicito a un sistema che altrimenti avrebbe affrontato un crescente scrutinio internazionale.

L'UE ha ulteriormente aggravato questa complicità attraverso il suo **fallimento nel condizionare le partnership economiche** alla riforma monetaria. Nonostante la conclusione degli Accordi di Partnership Economica (EPA) con le regioni africane, le istituzioni UE hanno deliberatamente evitato di affrontare i vincoli strutturali imposti dal sistema CFA, trattandolo come una questione interna francese piuttosto che un ostacolo fondamentale alle relazioni economiche eque. Questo silenzio deliberato costituisce una forma di complicità istituzionale che presta legittimità a un accordo sempre più rifiutato dalla società civile africana.

La manipolazione francese delle istituzioni UE per proteggere il sistema CFA si estende all'arena della **governance finanziaria internazionale**. Come notato da Pigeaud e Sylla, "C'è una relazione speciale non ufficiale ma evidente tra la leadership del FMI, la Francia e la politica monetaria della zona franco". Attraverso la sua influenza al FMI, dove i paesi europei tradizionalmente nominano il direttore generale, la Francia ha assicurato che la sorveglianza del FMI sui paesi della zona CFA escluda sistematicamente una valutazione critica dell'accordo monetario stesso.

5.2 Contraddizioni con i Valori e le Politiche Europee Dichiarate

Il supporto tacito dell'UE al sistema CFA crea fondamentali contraddizioni con il suo **impegno dichiarato alla governance democratica**, ai diritti umani e allo sviluppo sostenibile nelle sue relazioni esterne. I vincoli del sistema sulla sovranità economica e il suo uso come strumento di coercizione politica confliggono direttamente con gli Articoli 3(5) e 21 del Trattato sull'Unione Europea, che impegnano l'UE ad avanzare la democrazia, lo stato di diritto e i diritti umani in tutto il mondo.

Inoltre, il sistema CFA mina gli **obiettivi di sviluppo dichiarati** dell'UE in Africa. Drenando risorse finanziarie da alcuni dei paesi più poveri del mondo attraverso il deposito obbligatorio delle riserve, il sistema contrae direttamente l'impegno dell'UE alla riduzione della povertà e allo sviluppo sostenibile. Nove dei quattordici paesi membri CFA sono classificati dalle NU come "Paesi Meno Sviluppati", eppure il sistema continua a facilitare un deflusso netto di risorse da queste economie.

Tabella: Complicità Istituzionale Europea nel Sistema CFA

Istituzione UE	Forma di Complicità	Conseguenza
Banca Centrale Europea	Accettazione della parità CFA-euro	Legittimazione dell'accordo monetario coloniale
Commissione Europea	Esclusione dai negoziati EPA	Opportunità mancata per la riforma strutturale
Parlamento Europeo	Fallimento nell'utilizzo dei meccanismi di	Assenza di scrutinio democratico

Istituzione UE	Forma di Complicità	Conseguenza
	supervisione	
Consiglio dell'UE	Protezione degli interessi francesi	Blocco di sfide istituzionali significative

6 Richieste Formali e Misure di Giustizia Transizionale

6.1 Misure Immediate per la Giustizia Riparativa

Sulla base delle ampie evidenze di ingiustizia storica, danno economico continuato e violazioni del diritto internazionale, formuliamo le seguenti **richieste immediate**:

- **Abolizione incondizionata** del sistema del franco CFA e terminazione di tutti gli accordi che richiedono il deposito delle riserve estere africane presso il Tesoro francese.
- **Piena restituzione** di tutte le riserve estere attualmente detenute dal Tesoro francese per conto degli Stati membri CFA, con una contabilità trasparente per i saldi storici e appropriati aggiustamenti di interesse.
- **Riparazioni complete** per le perdite economiche subite attraverso decenni di accordi monetari sfavorevoli, da determinare attraverso un tribunale internazionale indipendente e da dirigere verso un **fondo sovrano** per progetti di sviluppo sostenibile in tutti gli Stati membri.
- **Cessazione immediata** di tutte le interferenze politiche e militari francesi negli affari interni degli Stati membri CFA, con particolare attenzione a prevenire interventi mirati a preservare lo status quo monetario.

Queste misure immediate costituiscono i passi essenziali verso il rimedio delle ingiustizie fondamentali incorporate nell'attuale sistema e l'instaurazione delle condizioni per una genuina sovranità economica.

6.2 Riforme Strutturali per Relazioni Future Eque

Oltre alle misure riparative immediate, sollecitiamo l'implementazione di **riforme strutturali** per assicurare relazioni future eque:

- **Stabilimento di un meccanismo monetario transizionale** sotto gli auspici di un'istituzione africana genuinamente rappresentativa, come l'Unione Africana, per facilitare lo scioglimento ordinato del sistema CFA e supportare gli Stati membri nell'istituire accordi monetari indipendenti adatti alle loro esigenze di sviluppo.
- **Creazione di una commissione internazionale per la verità e la riconciliazione** con un mandato di documentare il pieno impatto storico del sistema CFA, incluso il suo ruolo nel facilitare la fuga di capitali, vincolare lo sviluppo e minare la governance democratica.

- **Negoziare di nuovi accordi di partnership economica** tra le regioni africane e l'Unione Europea basati su principi di genuina reciprocità, spazio politico per lo sviluppo e trattamento speciale e differenziato per le economie africane.
- **Riforma della governance finanziaria internazionale** per assicurare che le istituzioni economiche globali rispettino lo spazio politico per i paesi in via di sviluppo e si astengano dall'imporre accordi monetari che vincolano lo sviluppo sostenibile.

Queste riforme strutturali stabilirebbero le fondamenta per una relazione fondamentalmente trasformata tra le nazioni africane e i loro partner internazionali, basata sul mutuo rispetto piuttosto che sulla dominazione e dipendenza.

6.3 Alternative Guidate dall'Africa e Integrazione Regionale

Lo scioglimento del sistema CFA deve essere accompagnato da supporto attivo per **alternative monetarie guidate dall'Africa** sviluppate attraverso processi trasparenti e democratici. La proposta valuta "Eco" della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS) rappresenta una tale potenziale alternativa, a condizione che sia strutturata per evitare le caratteristiche neo-coloniali del sistema CFA.

Qualsiasi futuro accordo monetario deve prioritizzare lo **spazio politico per lo sviluppo**, permettendo ai governi africani di implementare politiche monetarie e dei tassi di cambio come strumenti per l'industrializzazione e la diversificazione economica. L'esperienza dei paesi in via di sviluppo di successo, al di fuori dell'Africa, dimostra che l'implementazione strategica di questi strumenti politici è essenziale per la trasformazione strutturale e la fuga dalla dipendenza da materie prime.

Gli sforzi di integrazione regionale devono essere supportati attraverso meccanismi che migliorino il **commercio intra-africano** e la capacità produttiva, piuttosto che semplicemente mantenere la convertibilità valutaria con le economie europee. Ciò richiede istituzioni finanziarie orientate allo sviluppo, capaci di dirigere il credito verso settori strategici e di affrontare i deficit infrastrutturali che attualmente vincolano l'integrazione economica regionale.

7 Conclusione: Verso la Decolonizzazione Monetaria

Il sistema del franco CFA rappresenta uno degli strumenti più duraturi e sofisticati di controllo post-coloniale nel sistema internazionale contemporaneo. La sua combinazione di vincolo economico, coercizione politica e privilegio legale ha permesso alla Francia di mantenere una sfera di influenza in Africa molto tempo dopo la fine formale del dominio coloniale. Gli impatti del sistema - drenaggio di capitali, vincoli alla competitività delle esportazioni, ostacolo allo sviluppo industriale e limitazione della scelta democratica - hanno contribuito significativamente alle sfide di sviluppo che affrontano gli Stati membri.

Il caso legale contro il sistema CFA è convincente, con chiare violazioni dei principi fondamentali del diritto internazionale inclusi l'autodeterminazione, la sovranità permanente sulle risorse naturali e la non-interferenza. La complicità delle istituzioni europee nel mantenere questo sistema rappresenta una fondamentale contraddizione con i valori e gli impegni europei dichiarati per una partnership equa.

Le richieste formali delineate in questa denuncia forniscono una roadmap non solo per rimediare alle ingiustizie storiche ma anche per stabilire le condizioni per uno sviluppo genuinamente sovrano in Africa. L'abolizione del sistema CFA deve essere intesa come un passo essenziale verso la più ampia decolonizzazione delle relazioni economiche internazionali e la creazione di un ordine globale più giusto.

Sottoponiamo questa denuncia completa alla coscienza della comunità internazionale e a tutte le persone impegnate nei principi di giustizia, uguaglianza e autodeterminazione che formano le fondamenta del diritto internazionale contemporaneo.

Rappresentante dei Popoli Africani appartenenti all'Area CFA

Venezia, 3 novembre 2025

ATTO NOTARILE DI DEPOSITO DIGITALE

Notaio: Dott. Pasquale Milella

L'anno 2025, il giorno 24 novembre, alle ore 16:49:02,
innanzi a me, **Dott. Pasquale Milella**, Notaio in San Vito di Leguzzano (VI)
è presentata istanza di **deposito e registrazione digitale** del seguente documento:

“CFA – Sentenza Corte Internazionale di Autodeterminazione”

Art. 1 – Dati della Registrazione Digitale

Il depositante dichiara ed esibisce i seguenti estremi:

- **Transazione:** 24/11/2025 – 16:49:02
- **Importo:** 0.01 ZEC
- **Mittente/Destinario:** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
- **Commissione:** 0.05 ZEC
- **Messaggio associato:**
“CFA SENTENZA CORTE INTERNAZIONALE DI AUTODETERMINAZIONE”
- **Hash SHA-256 del file depositato:**
c7251c84d79f5d3789990ed131f0b682475ae64cfabd7af149bcf633445babc8

Art. 2 – Attestazione

Io, **Notaio Pasquale Milella**,
ATTESTO:

1. Che i dati della transazione sono stati verificati su explorer digitale.
2. Che l'hash SHA-256 identifica in modo univoco il documento depositato.
3. Che il presente atto costituisce **constatazione notarile di avvenuto deposito**,
senza valutazione del contenuto sostanziale del file.

SOTTOSCRIZIONI

Redatto, letto e sottoscritto digitalmente.

Venezia, 24 novembre 2025



Notaio S.E. Pasquale Milella

Firma e Sigillo

